

STATUTO
Associazione Italiana Tecnici
della Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare (A.I.Te.FeP.)
(già A.N.Pe.C.)

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Nazionale Perfusionisti in Cardioangiologia (A.N.Pe.C.) costituita il giorno 31 marzo 1978 a Torino con atto notarile del dottor Giorgio Gardini, repertorio N° 46656/10628, registrato in Torino in data 05.04.1978 al n.18923, volume 1374, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 04/03/2017 assume la denominazione di ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE (A.I.Te.FeP.). La sede legale segue l'indirizzo del Presidente pro-tempore con presenza nazionale completa.

Art. 2 - DURATA - ANNO SOCIALE

L' ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE ha durata illimitata. L'anno sociale ha inizio con il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPI

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro ed ha come scopo associativo di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei laureati in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare e/o in possesso di titoli equipollenti come da normativa vigente. L'Associazione, anche in relazione ai bisogni della comunità, sviluppa e promuove la conoscenza e l'approfondimento scientifico, attraverso la pratica professionale, la formazione e la ricerca sia a carattere nazionale che internazionale.

L'Associazione si propone inoltre di

1. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti per gli associati e di riferimento per tutta la figura professionale, garantendo e vigilando sul loro rispetto; tutelare e implementare il rispetto del codice deontologico da parte dei professionisti, nei vari contesti operativi o regimi contrattuali (libera professione o alla dipendenza di terzi soggetti);
2. istituire un Albo professionale per rappresentare la professione a livello nazionale ed internazionale in tutte le sedi opportune per la categoria dei TFPC (Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare), al fine di tutelare gli interessi professionali, etici ed economici dei professionisti;
3. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali del TFPC nei processi di prevenzione, valutazione diagnostica strumentale, supporto tecnico nei percorsi di trattamento e follow-up, relativi alla fisiopatologia cardiocircolatorie e perfusione toraco-cardio-vascolare;
4. definire, accreditare e promuovere buone pratiche e linee guida per l'esercizio professionale;

5. sviluppare la formazione teorico-pratica e l'aggiornamento per migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali;
6. promuovere l'edizione di una "Newsletter", la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
7. intervenire, a tutti i livelli nazionali ed internazionali, nella definizione e nella adozione delle politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla professione;
8. collaborare come supporto, al lavoro dei Direttori della didattica e/o Direttore delle attività professionalizzanti perché valorizzino una figura professionale in continua crescita e al passo con la richiesta di prestazione dei servizi della sanità e del cittadino;
9. promuovere la costituzione di gruppi di lavoro con competenze specifiche, allo scopo di sviluppare in modo capillare le competenze e le attività dei TFCPC;
10. ottenere una rappresentanza regionale;
11. promuovere la formazione e l'inserimento lavorativo dei giovani laureati in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;
12. garantire la tutela giuridica attraverso l'assistenza legale di diritto del lavoro tramite uno studio legale in ordine a tutti gli aspetti concernenti il rapporto di lavoro, il profilo e l'esercizio dell'attività professionale;
13. promuovere confronti e scambi a livello nazionale ed internazionale, sulle tematiche proprie della professione, relative alle Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, in tutte le sue applicazioni;
14. promuovere collaborazioni e cooperazione con organismi nazionali ed Internazionali competenti, con i Ministeri della Salute e MIUR, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, le Aziende Sanitarie, le istituzioni sanitarie pubbliche ed altri organismi e aziende di settore e con le associazioni dei cittadini per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione.

A tal scopo l'Associazione non può esercitare attività imprenditoriale, né può partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua.

L'Associazione non svolge attività di contrattazione collettiva sindacale.

I soci dovranno provvedere costantemente al proprio aggiornamento professionale. L'associazione ha l'obbligo nei confronti degli associati di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei per accertare l'effettivo assolvimento a tale obbligo.

Art. 4 - ATTIVITA'

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione:

Si riunisce in un simposio scientifico Nazionale o Internazionale almeno una volta nel periodo intermedio del mandato. Tale simposio, per conseguire i suoi scopi, dovrà essere trasversale a tutte le competenze della professione.

Promuove e organizza corsi di aggiornamento e formazione accreditati, conferenze e manifestazioni utili allo scopo dell'Associazione, non solo in qualità di organizzatore, ma favorendo anche partenariati e patrocini con Università, Centri di ricerca, Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati.

Promuove rapporti con associazioni, organizzazioni istituzionali e organizzazioni scientifiche di interesse per la figura del TFCPC o affini all'ambito professionale, nonché ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni che operano nel settore.

Attraverso i propri sistemi di comunicazione (sito, piattaforma web) promuove lo scambio tra gli atenei nazionali ed internazionali utili ad arricchire ed uniformare il livello formativo universitario dei futuri professionisti, favorendo la comunicazione tra i direttori universitari e le attività didattiche tra i docenti.

L'Associazione, riconosce quale proprio organo ufficiale di informazione la "Newsletter" online sul portale A.I.Te.FeP. della associazione, atta a raccogliere tutto l'aggiornamento scientifico e le pubblicazioni nazionali ed internazionali d'interesse.

L'Associazione, riconosce quale sito ufficiale www.aitefep.it. Il sito ha lo scopo di fornire informazioni, a cura del Consiglio Direttivo, ai soci in merito all'attività associativa, di pubblicare lo Statuto, i verbali, le delibere relative alle elezioni ed alle individuazioni dei titolari delle cariche sociali, del Codice Deontologico nonché dei bilanci. Inoltre sarà il tramite per lo scambio delle esperienze professionali nazionali ed internazionali e raccoglierà tutto il materiale formativo, scientifico e divulgativo prodotto dalla associazione con lo scopo di alimentare la formazione permanente degli associati.

Ogni attività dell'Associazione sarà diretta ad ottenere il più ampio riconoscimento professionale, scientifico e giuridico nell'ambito delle sedi lavorative pubbliche e privata e nelle sedi istituzionali.

Art. 5 - PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: quote associative e dalle quote di iscrizioni annuali dei Soci, eventuali lasciti, contributi, donazioni pervenuti dai soci o da terzi sia soggetti pubblici che privati, elargizioni, sovvenzioni e donazioni di attrezzature ed altri beni, dai residui di gestioni precedenti, eventuali entrate derivati dalle iniziative intraprese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed ogni altra entrata non prevista da questo elenco, compatibili con la normativa in materia. L'accettazione di donazioni, nei limiti in cui è consentito dalla legislazione vigente, è comunque soggetta all'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

E' possibile il finanziamento delle attività sociali mediante contributi degli associati e/o Enti Pubblici, nonché di soggetti privati, con espressa esclusione di finanziamenti che configurino conflitti di interesse con SSN, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Tutte le quote di iscrizione e le quote associative sono versate dagli iscritti direttamente all'Associazione.

E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 6 - CATEGORIA DEI SOCI

I soci sono divisi in:

1. Soci Ordinari
2. Soci Aggregati
3. Soci Onorari

Possono avere parte attiva dell'Associazione esclusivamente i:

Soci Ordinari che devono essere in possesso Laurea, Diploma o titolo equipollente, in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare conseguito presso una sede universitaria e abilitato all'esercizio della professione. L'aspirante Socio Ordinario deve correlare alla domanda di richiesta di iscrizione copia della laurea conseguita presso una sede universitaria, del diploma o del titolo di equipollenza e dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Tutte le domande di iscrizione dovranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell'ammissione con eventuale diniego motivato.

Il nuovo Socio ammesso a far parte dell'Associazione deve impegnarsi a rispettare le norme dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Codice Deontologico. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

Non sono considerati soci in senso stretto, (art.1 co. 2 – lettera b) Decreto 26.4.2012 – Ministero della Salute, in quanto non hanno titolo alla partecipazione attiva dell'Associazione:

Soci Aggregati: coloro che ne fanno richiesta senza avere i sopra indicati requisiti che oltre alla quota di **iscrizione annuale** possono anche erogare contribuzioni volontarie straordinarie. Rientrano nella categoria di soci aggregati anche i TFCPC in pensione e i residenti all'estero.

Soci Onorari: coloro che si sono particolarmente distinti nel campo della cardiocirurgia, della circolazione extra corporea, della cardiologia diagnostica o interventistica, nell'attività di sostegno culturale, scientifico o formativo dell'Associazione; non hanno alcun diritto di voto nelle Assemblee, sono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e il loro numero non potrà superare il 5% del numero dei Soci Ordinari. I suddetti soci non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa e di iscrizione, ma possono partecipare alle iniziative culturali e scientifiche dell'Associazione. Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, presso sedi universitarie, per il conseguimento della Laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e della Perfusione Cardiovascolare non possono essere soci, ma possono partecipare alle iniziative culturali e scientifiche dell'Associazione e avranno accesso a tutte le attività didattiche e di scambio tra professionisti. Inoltre potranno accedere alla consultazione della "newsletter" e del materiale formativo pubblicato sul sito.

Il Socio Ordinario, Aggregato e Onorario deve avere una buona condotta morale e sociale: non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione dai pubblici uffici. L'elenco dei Soci Ordinari, Aggregati e Onorari è aggiornato al 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

L'ingresso nelle liste dei soci ordinari è convalidata dal pagamento di una quota associativa personale ed intrasmissibile con validità illimitata. Il nuovo inserimento nelle liste dei soci ordinari, per chi è decaduto per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è subordinato al pagamento della quota associativa di prima iscrizione.

Art. 8 - QUOTE DI ISCRIZIONI

Ogni socio è tenuto a pagare, la quota di iscrizione annuale personale ed intrasmissibile che ha validità per l'anno solare che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La quota di iscrizione può subire aumenti, a discrezione del Consiglio Direttivo (non superiore al 10% nell'arco del triennio).

Il Socio Ordinario può provvedere al rinnovo della propria quota di iscrizione annuale entro il 31 gennaio dell'anno in corso. E' possibile rinnovare la quota, con mora del 25% per i pagamenti dal 1 al 28 febbraio. Dal 1° marzo al 31 dicembre: nuova iscrizione. A far data dal 1° marzo il socio ordinario che non avesse provveduto al rinnovo della quota di iscrizione annuale, perde la qualifica di socio come previsto dall'art. 11 del presente Statuto.

I nuovi soci possono iscriversi in qualsiasi momento dell'anno con la modalità nuova iscrizione.

Quote previste:

Quota associativa prima iscrizione: Euro 80,00

Quota associativa e quota iscrizione nel primo anno dopo la laurea: Euro 30,00

Quota iscrizione annuale: Euro 60,00

Quota soci Onorari: Euro 0,00

Art.9 - DOVERI DEI SOCI

Ogni Socio Ordinario ha il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa allo scopo di conseguire le finalità dell'Associazione, di rispettare le decisioni assunte dagli organi statutari dell'Associazione, di corrispondere la quota associativa al momento del suo ingresso nelle liste dei soci e della quota di iscrizione annuale nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, di accettare ed impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Codice Deontologico mantenendo un comportamento corretto nei confronti della categoria e dei singoli soci. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il socio iscritto ad altra associazione professionale, ordine o albo, non ha diritto a candidarsi ad alcuna carica sociale perché costituisce conflitto d'interesse. Ogni Socio deve impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge e del Codice Deontologico. In tema di Educazione Continua è tenuto a comunicare l'assolvimento di tale obbligo a scadenza triennale come previsto per legge.

Art.10 - DIRITTI DEI SOCI

- Diritti dei soci Ordinari

Ogni Socio Ordinario, se in regola con la quota di iscrizione annuale, ha diritto di partecipare attivamente alla vita associativa ed in particolare:

- partecipare all'Assemblea dei Soci e concorrere con l'espressione del proprio pensiero e con il voto alla determinazione delle decisioni;
- esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo;
- prendere visione, dei libri contabili e dei libri dei verbali di assemblea;
- avere copia, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea,
- di difendersi in caso di controversia dinnanzi al Collegio di Arbitri;
- hanno diritto di accedere tramite password al sito web dell'associazione e consultare tutto il materiale scientifico pubblicato sullo stesso.

- Diritti dei Soci Aggregati

- hanno diritto di partecipare alla vita associativa, senza aver diritto di voto alle assemblee e per le elezioni del Consiglio direttivo;
- hanno diritto di accedere tramite password al sito web dell'associazione e consultare tutto il materiale scientifico pubblicato sullo stesso.

Art.11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Il rapporto sociale si estingue con la morte, le dimissioni o l'espulsione dell'associato. Le quote sociali non sono rivalutabili, né trasmissibili. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo il socio e/o i suoi aventi causa non hanno diritto al rimborso delle quote sociali pagate.

La qualifica di Socio Ordinario viene persa:

- per dimissione;
- per mancato pagamento della quota di iscrizione annuale entro i termini previsti dall'art. 8 del presente Statuto, con conseguente sospensione dei diritti elencati all'art.10;
- a seguito di espulsione.

Art.12 - NORME DISCIPLINARI

Nei confronti dei Soci Ordinari che si pongono in contrasto con le finalità dell'Associazione arrecando ad essa pregiudizio morale o materiale, che violino le clausole dello Statuto e del Codice Deontologico o le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o le disposizioni in tema di Educazione Continua, avuto riguardo alla gravità dei fatti accertati, a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione si applicano le seguenti sanzioni disciplinari:

- avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa invitandolo a non ricadervi;
- ammonizione, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;
- espulsione, che è l'esclusione definitiva dall'Associazione;

Il provvedimento disciplinare è iniziato a cura del Consiglio Direttivo e deve essere svolto nel rispetto del principio del contraddittorio, (assunte tutte le necessarie informazioni) e con garanzia del diritto di difesa.

L'avvertimento, l'ammonizione e l'espulsione sono irrogate con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo, comunicato all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie tra i soci o fra i soci e l'associazione relativamente all'atto costitutivo e/o al presente Statuto, saranno risolte ricorrendo ad un Collegio di arbitri nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. Contro il provvedimento di espulsione l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di sei mesi i dal ricevimento della comunicazione. Il procedimento disciplinare deve concludersi, pena di decadenza, entro 180 giorni dal suo inizio.

ART.13 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci aventi diritto al voto
- Tesoriere
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Revisori dei Conti

I legali Rappresentanti, in senso lato, devono dimostrare di essere in possesso di un regolare contratto di lavoro, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività professionale o dell'Associazione e devono essere in assenza di conflitti di interesse.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci Ordinari.

L'Assemblea è indetta in sessione ordinaria almeno una volta all'anno non oltre il 30 Aprile per:

- approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

Ogni tre anni spetta all'Assemblea inoltre:

- eleggere il Presidente insieme ai componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli atti regolamentari dell'Associazione.

Spetta inoltre all'Assemblea:

- deliberare eventuale scioglimento dell'Associazione
- approvare eventuali modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico.
- di delegittimare il Consiglio Direttivo e nominare uno o più commissari in attesa di nuove elezioni.

All'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i soci onorari, i soci aggregati.

ART. 15 - CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo di avviso scritto con posta certificata inviata a tutti i soci contenente l'indicazione del giorno, del luogo dell'adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Dal giorno dell'avviso di convocazione a quello dell'adunanza dovranno trascorrere almeno venti giorni.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo quando lo ritengano opportuno oppure dal Presidente su richiesta di un terzo degli aventi diritto al voto o dai Revisori dei Conti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

E' espressamente vietata la discussione di argomenti non posti all'ordine del giorno salvo che l'Assemblea a maggioranza sia d'accordo nel discutere un argomento non posto all'ordine del giorno, dopo aver esaurito gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 16 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA E DELIBERAZIONI

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

L'Assemblea provvede alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore con maggioranze qualificate indicate dall'art.30.

Le delibere dell'Assemblea sono vincolanti per i Soci.

Art. 17 - VOTAZIONE E DELEGHE

- L'Assemblea nazionale vede la presenza attiva dei soci e la possibilità di rappresentare il socio ordinario con delega attraverso un modulo di delega associativo unico, solo se impossibilitato per ragioni di malattia e con certificato medico. E' consentita una sola delega per socio.

- L'elezione del Consiglio Direttivo avviene con un'Assemblea dei soci e con voto segreto, pertanto non sono previste deleghe.

- I Sondaggi effettuati per testare tematiche non amministrative non richiedono deleghe e vi possono partecipare tutti i soci Ordinari.

Le candidature devono essere pubblicate sul sito dell'associazione insieme al programma triennale:

Il consiglio direttivo sarà formato da 5 soci.

Le candidature:

Il capolista che si candida alla presidenza, presenterà insieme al programma anche il nominativo del candidato vicepresidente e del team che andrà a far parte del restante Consiglio Direttivo, indicandone i ruoli.

Il numero dei candidati da presentare sarà di 7 elementi 5 dei quali verranno eletti gli altri resteranno a disposizione come riserve. E' fondamentale che la lista rappresenti in modo omogeneo, tutta la professione.

Non vengono accettate candidature di liste che non siano pervenute entro 15 giorni prima, delle elezioni previste per il rinnovo delle cariche sociali.

Durante il terzo anno di mandato nel mese di giugno il Consiglio Direttivo uscente:

1. invita tutti i soci a candidarsi per le nuove elezioni che si tengono nel mese di dicembre (prima decade);
2. Indica l'assemblea per le votazioni del nuovo consiglio direttivo
3. comunica anche il nominativo del Consigliere nominato per coordinare la fase pre-elettorale che non potrà candidarsi alle elezioni.

Norme elettorali

a) Raccolta delle liste dei candidati.

b) La lista dovrà specificare il nome del candidato presidente e vicepresidente e dei consiglieri.

c) Il candidato Presidente deve essere socio iscritto da almeno tre anni, con anzianità lavorativa maggiore o uguale a tre anni e la lista dovrà rappresentare in modo omogeneo le due aree di competenza cardiologica e cardiocirurgica.

d) I candidati dovranno essere Soci Ordinari, non iscritti ad altri Ordini, Albi, Collegi e Associazioni da almeno dodici mesi dalla data delle elezioni.

e) Tutti I candidati dovranno presentare autocertificazione di non appartenenza ad altri Ordini, Albi, Collegi e Associazioni.

f) La lista dovrà inoltre riportare l'ente di appartenenza dei singoli candidati.

g) I candidati non dovranno avere conflitti di interesse, come qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro presso aziende private (produttrici o rivenditori di farmaci o materiale), che possano inficiare la mission, le attività e il fine dell'associazione.

h) La lista dovrà descrivere il programma che si prefigge.

i) Il programma deve essere in linea con le norme morali e deontologiche.

j) Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, i soci voteranno anche per il tesoriere e per i revisori dei conti.

k) Le liste potranno organizzare la loro campagna elettorale.

Le votazione avverranno in modo diretto attraverso convocazione nazionale unica.

In caso di parità si andrà a ballottaggio.

Il neo consiglio direttivo ha valenza immediata dalla validazione delle elezioni e assume pieni poteri tramite il Passaggio di consegne tra i due direttivi.

Dopo l'elezione, il nuovo Consiglio Direttivo darà mandato alle regioni di designare i propri rappresentanti per il triennio; dopo 30 gg., qualora non venissero designati, verranno nominati di ufficio dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo costituito da 5 membri, compreso il Presidente, è un organo esecutivo dell'associazione.

Il Presidente ha il compito di tenere i rapporti istituzionali e di rappresentanza presso le istituzioni ministeriali nazionali.

Il mandato del Consiglio Direttivo ha la durata di tre anni dalla proclamazione e viene validato nel suo operato dai soci in Assemblea entro la fine dell'anno solare. Il Consiglio Direttivo si riunisce su proposta del Presidente dell'associazione o di un membro del Consiglio stesso. La ratifica delle proposte e degli atti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente o suo delegato, membro del consiglio direttivo è obbligatoria: in difetto, ogni atto sarà ritenuto nullo e inefficace.

Il Consiglio direttivo:

1. redige il bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
2. redige l'inventario;

3. ha facoltà di avvalersi di collaboratori in funzione delle specifiche competenze;
4. istruisce le pratiche di accoglienza delle domande di iscrizione e delle domande di dimissioni dei soci entro la prima seduta successiva alla presentazione delle medesime;
5. monitorizza l'aggiornamento continuo obbligatorio per gli iscritti;
6. accerta la perdita o la sospensione della qualità di Socio, come da art.11;
7. redige eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
8. redige atti regolamentari da sottoporre all'assemblea;
9. determina e propone la quota associativa e la quota di iscrizione annuale;
10. sovrintende all'attività dell'Associazione in vista della realizzazione dei suoi fini statutari;
11. attua il programma annuale e quello triennale presentato alle elezioni in conformità agli scopi ed alle finalità del presente Statuto;
12. propone le autorizzazioni di spesa;
13. propone l'ordine del giorno dell'Assemblea;
14. propone la convocazione dell'Assemblea straordinaria, art.15, redigendo il relativo ordine del giorno;
15. propone la decadenza e la nomina di un suo componente ai sensi dell'art.12;
16. organizza il congresso nazionale;
17. istruisce e propone l'accettazione di donazioni;
18. predispone la nomina del rappresentante per ciascuna regione che ha il compito di rappresentare i Soci e l'Associazione nell'ambito delle iniziative, riunioni, convocazioni, audizioni presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private regionali; di gestire ed aggiornare il censimento ed anagrafica regionale; di informare puntualmente i soci censiti presso la Regione rappresentata per quanto attiene le attività dell'Associazione; di comunicare prontamente al Consiglio Direttivo le iniziative Regionali Istituzionali di maggior rilievo alle quali partecipa; di collaborare attivamente con i soci della regione e collaborare attivamente con il Consiglio Direttivo sulle necessità formative della regione rappresentata; di farsi portavoce delle problematiche regionali e promotore delle proposte dei colleghi della regione presso il Consiglio Direttivo; ciascun rappresentante regionale costituirà un gruppo di lavoro regionale formato da diverse competenze.

Annualmente all'Assemblea generale dei soci il Presidente dovrà presentare una relazione esplicativa degli obiettivi raggiunti in rapporto alla programmazione triennale presentata all'atto delle elezioni.

Il presidente ed il Consiglio Direttivo in caso di sfiducia dovranno dimettersi, e l'Associazione verrà commissariata in previsione di nuove elezioni, i vari componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a collaborare con il/i commissario/i per mantenere il normale andamento dell'Associazione fino a nuove elezioni.

Il/i commissario/i viene legittimato dall'assemblea nell'assumere pieni poteri gestionali dell'Associazione fino a nuove elezioni.

Per conseguire i suoi scopi ed estendere i suoi interventi negli ambiti lavorativi di competenza della figura del TFPC, il Consiglio Direttivo si avvarrà di soci esperti in vari settori con lo scopo di organizzare una fitta

rete collaborativa con tavoli tecnici ed altre iniziative ai fini di ottenere una capillare azione settoriale di gestione delle competenze e delle varie problematiche associative creando una struttura portante in grado di rappresentare la figura professionale nella sua globalità.

Le attività fondamentali del Consiglio Direttivo saranno: formazione, attività scientifica e aggiornamento professionale, promozione e divulgazione, coordinamento regionale, nel rispetto della figura professionale.

Ulteriori attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- designazione di rappresentanti dell'associazione presso enti, commissioni, organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale in base alle competenze necessarie e richieste fatto salvo per il ruolo insostituibile del presidente nel ricoprire le cariche istituzionali e di rappresentanza (ministeri, commissioni ministeriali ecc);
- eliminazione della versione cartacea di IN BY PASS, puntando su Newsletter in formato elettronico che fornisca spunti di aggiornamento/approfondimento sulle diverse aree (naturalmente con un nome modificato affinché risulti unificante per i diversi settori);
- facilitare ai soci l'accesso al full-text di riviste di settore indicizzate (come altre associazioni di categoria permettono), cosa non garantita da molte università anche sedi di corsi di laurea;
- creare convenzioni con altre associazioni per ridurre ai soci, anche studenti, la quota di iscrizione ad eventi formativi e congressi ed eventualmente ragionare su momenti di teleconferenza per sezioni di congressi specifici per tecnici;
- consentire ai soci l'accesso a corsi FAD dedicati alle diverse aree in modo da garantire una quota di ECM annua;
- puntare sui social media/sito come strumento di visibilità, affermazione e condivisione indirizzato a potenziali altri membri/altri professionisti sanitari e società, attraverso l'identificazione di un gruppo multiarea dedicato;
- condividere con gli iscritti i progetti di ricerca dei soci presentate a congressi/eventi nazionali ed internazionali e le pubblicazioni.

I vari membri del consiglio direttivo si potranno avvalere di esperti e tavoli tecnici per conseguire il loro scopo.

L'Associazione, riconosce quale proprio organo ufficiale di informazione:

- ☒ una rivista in formato digitale che pubblica articoli di interesse tecnico-scientifico e culturale.
- ☒ Sito internet www.aitefep.it .
- ☒ Altri sistemi di comunicazione come i moderni sistemi social.

Art. 19 - CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in riunione ordinaria almeno una volta l'anno. Lo stesso è convocato in seduta ordinaria dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviare al domicilio di ciascun consigliere almeno venti giorni prima oppure con avviso telegrafico almeno otto giorni prima. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta della metà più uno dei consiglieri.

Art. 20 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti, e può riunirsi anche in video/audio conferenza con redazione di un verbale. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 21 - DECADENZA E SURROGA

Qualora un consigliere perda la qualità di socio ai sensi dell'art.12, subentra per surroga, fino ad esaurimento dei votanti, il primo dei non eletti fino al termine del mandato. Il membro del Consiglio Direttivo, il tesoriere, i revisori dei conti, i rappresentanti regionali e tutti coloro che collaborano alla attività istituzionale dell'Associazione e che non partecipano a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica e viene sostituito per surroga dal primo dei non eletti.

La decadenza e la nomina del successore sono pronunciate dal Consiglio Direttivo. In mancanza dei non eletti si procede alla convocazione dell'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il mandato di questi ultimi avrà termine del mandato degli altri consiglieri.

Art. 22 - PRESIDENTE

Il Presidente, decade al termine del mandato e può rimanere in carica per massimo due mandati consecutivi. In sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed in tale qualità può, su deliberazione del Consiglio Direttivo, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Associazione.

Spetta in particolare al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento al Vicepresidente:

- convocare e dirigere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- determinare l'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in via straordinaria su sua iniziativa
- provvedere all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo
- sovrintende al buon andamento dell'attività dell'Associazione
- presentare in sede di Assemblea una relazione dell'attività svolta
- sottoscrivere gli Atti dell'Associazione
- determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercitare tutte le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto

Art.23 - COMPITI DEL VICE-PRESIDENTE

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

Art. 24 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è un componente del consiglio direttivo ha il ruolo di compilare i verbali delle sedute e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Provvede alla spedizione delle comunicazioni, convocazioni e circolari. Custodisce l'archivio dell'Associazione; rilascia, a richiesta, copia delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Provvede inoltre alla tenuta, aggiornamento annuale e pubblicazione dell'elenco degli iscritti e gestisce il lavoro di segreteria.

Cura in particolare la tenuta regolare dei libri sociali, il rilascio dei certificati e delle altre attestazioni relative agli iscritti previa firma del presidente.

Art. 25 - TESORIERE

Figura ricoperta da un socio eletto in maniera democratica dalla Assemblea dei soci che in forma disgiunta dal Presidente deposita la firma su conti correnti bancari e/o postali intestati all'Associazione. La sua candidatura non avrà limiti di mandati, ma dovrà essere rinnovata ogni tre anni nelle elezioni. I componenti del Consiglio Direttivo avranno libero accesso al c/c bancario e la possibilità di verificare, tramite una chiave di accesso, in ogni momento i movimenti effettuati sui rispettivi conti.

Il Tesoriere provvede ai pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo ed agli incassi, intestati all'Associazione, predisponendo il progetto di bilancio annuale consuntivo ed il preventivo da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo che a sua volta lo sottopone all'approvazione dei soci in Assemblea. Il tesoriere è tenuto a porre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione necessaria e utile per la revisione del bilancio annuale e di quello preventivo almeno un mese prima della scadenza di cui al successivo art.26 con posta certificata.

Art. 26 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti, è formato da due soci ordinari ed un supplente, ha il compito di:

1. Esaminare periodicamente ed in qualsiasi momento, ma almeno una volta all'anno entro il mese di febbraio, contabilità sociale e relazionare sulla verifica dei bilanci, da far pervenire al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla data di verifica.

L'attività dei Revisori dei Conti, dovrà essere scandita secondo i seguenti obiettivi:

2. L'attività di verifica dei Revisori dei Conti non deve pesare sulla contabilità della vita associativa, utilizzando la piattaforma di webconferencing adottata dal Direttivo.

3. Il socio che ricopre la carica di revisore dei conti non può ricoprire altre cariche di nessun ordine o grado all'interno dell'Associazione.

4. I revisori dei conti durano in carica 3 anni e vengono eletti dall'Assemblea durante le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo uscente dovrà seguire le pratiche relative ai candidati Revisori dei Conti che dovranno essere presentate ai soci almeno un mese prima delle elezioni e nello specifico sarà compito del Consiglio Direttivo uscente fornire almeno 3 Candidati a Revisore dei Conti (2 revisori + 1 supplente), dichiarazione di regolare iscrizione in qualità di socio ordinario, assenza di conflitto di interessi.

6. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza senza limiti di mandati.

7. I Revisori dei Conti possono ricandidarsi se permangono le caratteristiche definite dallo Statuto.

8. Un Revisore dei Conti che per qualsiasi motivo ha interrotto la sua attività durante il periodo di incarico non potrà più ricandidarsi.

Art. 27 - REMUNERAZIONE

Le assunzioni di cariche non dà diritto alcuna retribuzione o indennizzo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, se richiesto. L'eventuale documentata richiesta deve essere inoltrata al Tesoriere, che provvede al rimborso su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali non sono cumulabili.

Art.29 - MODIFICAZIONI

Le deliberazioni concernenti la modifica allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore sono adottate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei soci, con il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art.30 - SCIOGLIMENTO

L'Associazione si scioglie per conforme deliberazione dell'Assemblea da adottarsi con il voto della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. L'Associazione si scioglie, in ogni caso, se il numero dei soci effettivi si ridurrà a meno di cinque. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore fissandone i poteri ed i compensi.

Ogni eventuale residuo attivo è devoluto a scopo di ricerca nel campo della cardiocirurgia, della cardiologia e della circolazione extra corporea, sentito ove necessario l'organismo di controllo dell'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; è escluso in ogni caso alcun rimborso ai soci

Art. 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDICONTO ECONOMICO - FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal commercialista incaricato della tenuta della contabilità dell'Associazione e sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo che a sua volta lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 32 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge concernenti le associazioni riconosciute e le società.

Letto ed approvato dall'Assemblea dei Soci in data 24 novembre 2017.